


COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio del Comune di Camisano Vicentino

Approvato dal Consiglio Comunale
con Delibera n. *** in data ***



INDICE

TITOLO 1 – Disposizioni generali

TITOLO 2 – Pubblicità del ritrovamento

TITOLO 3 – Restituzione dei documenti

TITOLO 4 – Restituzione degli oggetti al proprietario

TITOLO 5 – Tariffe

TITOLO 6 – Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge

TITOLO 7 – Acquisto della proprietà delle cose da parte del ritrovatore

TITOLO 8 – Acquisto della proprietà da parte del Comune

TITOLO 9 – Disposizioni finali

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle cose mobili ritrovate nell'ambito del territorio comunale, attività di competenza dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti, che svolge il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Camisano Vicentino.

2. La gestione delle cose mobili ritrovate ai sensi del precedente comma 1 avviene conformemente a quanto previsto dal Codice Civile – Libro III “Della Proprietà” – Titolo II “Della proprietà” – Capo III “Dei modi di acquisto della proprietà” – Sezione I “Dell’occupazione e dell’invenzione” di cui agli artt. 927 e seguenti.

Articolo 2

1. Ogni cosa mobile che viene ritrovata nel territorio comunale e consegnata all'Ufficio da agenti della Polizia Locale, da agenti della Autorità di Pubblica Sicurezza, da operatori di soggetti gestori di servizi pubblici o altri Enti, deve essere accompagnata da un rapporto di servizio contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento; l'Ufficio Oggetti Rinvenuti provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel rapporto citato e al contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.

2. Se la consegna è effettuata da un privato cittadino, sarà l'Ufficio che redigerà un verbale di consegna del quale rilascerà copia al ritrovatore.

3. La consegna deve essere effettuata all'Ufficio a cure e spese del ritrovatore, sia privato cittadino che Agente di Polizia Locale, di Autorità di Pubblica Sicurezza o operatore di soggetti gestori di servizi pubblici o altri Enti.

4. L'operatore incaricato deve verificare sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valige. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso l'Ufficio di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili, di cui, qualora rinvenute, sarà data comunicazione alle competente Autorità per gli adempimenti del caso.

Articolo 3

1. Gli oggetti sono custoditi in considerazione della tipologia di bene e dello spazio disponibile.

2. Gli oggetti preziosi e/o di valore e le banconote straniere verranno custoditi in apposita cassaforte e affidati temporaneamente all'Ufficio Oggetti Ritrovati.

3. Le somme di denaro in valuta corrente verranno conservate in cassaforte o versate in un conto corrente bancario di Tesoreria intestato al Comune di Camisano Vicentino.

4. In caso di ritrovamento di libretti di assegni, tessere Bancomat, carte di credito, libretti di risparmio, questi saranno inviati agli Istituti di emissione per la riconsegna agli intestatari, parimenti avverrà per i tesserini di identificazione rilasciato da ditte private o Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 4

1. Gli oggetti consegnati quali, a titolo esemplificativo, zaini, borsoni, valigie o altro, in condizioni igieniche precarie, contenenti vestiario usato o materiale deperibile, la cui conservazione potrebbe causare problemi di carattere igienico-sanitario, verranno ceduti a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative che si occupino del loro riutilizzo. Ove ciò non sia possibile i beni verranno eliminati. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

2. Qualora all'Ufficio pervengano sostanze sospette, nocive o pericolose, verrà inviata tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

Articolo 5

1. L'Ufficio non risponde di eventuali danni o irregolarità che si possono verificare e delle condizioni in generale dei beni quando la restituzione degli oggetti è effettuata da altri Enti o Organi.

2. Gli oggetti privi di valore, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno ceduti a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative che si occupino del loro riutilizzo. Ove ciò non sia possibile, i beni verranno eliminati. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

Articolo 6

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale è registrato e numerato in apposito registro, nel quale sono annotate tutte le caratteristiche descrittive del bene, le circostanze del ritrovamento e tutte le successive operazioni relative al medesimo.

La custodia dei beni da parte dell'Amministrazione Comunale non implica per la stessa alcun obbligo di manutenzione o di riparazione di quanto depositato.

Articolo 7

1. In occasione di feste, fiere, mercati e manifestazioni pubbliche di altro genere, le cose destinate alla vendita, anche se contenute in sacchi, borse o esposte su teli, che siano abbandonate su suolo pubblico o su aree private a uso pubblico, per le quali non si debba procedere a sequestro penale o amministrativo, quando non sia stato possibile identificare i responsabili dell'abbandono, devono considerarsi a tutti gli effetti cose abbandonate e, come tali, suscettibili di occupazione ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile da parte dell'Amministrazione Comunale, proprietaria del suolo e degli spazi su cui è avvenuto l'abbandono.

2. Le cose di cui al precedente articolo vengono depositate presso il Comando Polizia Locale dove viene redatto apposito verbale di rinvenimento con l'indicazione dell'elenco delle singole cose, il giorno, l'ora e il luogo dell'evento. I beni così catalogati vengono consegnati quindi all'Ufficio Oggetti Rinvenuti.

3. Con specifica determinazione del Responsabile dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti, le cose di cui ai precedenti commi verranno assegnate, direttamente o su richiesta, in beneficenza a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative che si occupino del loro riutilizzo senza fini di lucro. Nel caso in cui il riutilizzo non sia possibile a causa dello stato di conservazione delle cose di cui sopra e/o poiché le stesse non rispettano le vigenti norme di sicurezza o per altri comprovati motivi, verranno conferite al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la loro distruzione.

TITOLO 2: PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO

Articolo 8

1. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è regolata dall'articolo 928 del C.C.: "Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta."

2. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti rinvenuti sarà resa nota utilizzando anche il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO 3: RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

Articolo 9

1. L'Ufficio Oggetti Rinvenuti provvederà a consegnare al Comando di Polizia Locale i documenti di identificazione personale ritrovati appartenenti a residenti nel Comune di Camisano Vicentino. Quest'ultimo provvederà direttamente a reperire la persona residente nel Comune di Camisano Vicentino a cui appartiene il documento di identificazione personale ritrovato per la restituzione.

Articolo 10

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti in altri Comuni verranno inviati al Sindaco del Comune di residenza.

Articolo 11

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti all'estero verranno inviati alle relative sedi di rappresentanza diplomatica.

Articolo 12

1. I documenti o targhe rinvenute di ciclomotori, motocicli, autovetture etc. verranno consegnati al Comando di Polizia Locale.

Articolo 13

1. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, trascorso il termine di 90 giorni di giacenza presso l'Ufficio senza che il proprietario li abbia richiesti verranno distrutti rendendoli inservibili e redigendo apposito verbale.

TITOLO 4: RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 14

1. L'Ufficio, prima di procedere alla consegna dell'oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro e potrà rilasciare informazioni sul singolo oggetto rinvenuto solo al medesimo.

Articolo 15

1. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire all'Ufficio la denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o, in assenza, la descrizione particolareggiata del bene, ed esibire eventuali specifici elementi probatori della proprietà, del possesso o detenzione.

In caso di biciclette, di somme di denaro o beni di valore, è in ogni caso necessario fornire all'ufficio la denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o comunque fornire con altro mezzo idoneo la prova della proprietà del bene.

Le biciclette potranno essere visionate presso il deposito comunale solo se per la somma delle descrizioni desunte dalla denuncia presentata alle autorità competenti e da quanto eventualmente integrato verbalmente paia essere presente il velocipede tra quelli ritrovati.

2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre segnala all'interessato l'onere di comunicare il ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o dello smarrimento.

3. I portafogli, le borse etc. contenenti documenti che sono stati inoltrati per la consegna al legittimo proprietario come previsto agli artt. 9, 10, 11 del presente Regolamento, trascorsi 90 giorni senza che il proprietario abbia fatto richiesta per la restituzione, verranno ceduti a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative che si occupino del loro riutilizzo. Ove ciò non sia possibile i beni verranno eliminati. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

TITOLO 5: TARIFFE

Articolo 16

1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione può stabilire eventuali tariffe a titolo di rimborso per le spese occorse per la custodia e il deposito ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma.

2. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto, deve pagare le eventuali spese occorse ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma.

TITOLO 6: RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 17

1. Il proprietario, ai sensi dell'articolo 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria esclusiva responsabilità, a pagare al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, la somma prevista per Legge a titolo di premio.

2. Nel verbale di consegna dell'oggetto rinvenuto al legittimo proprietario verrà inserita una apposita dichiarazione con la quale il proprietario si impegna a corrispondere al ritrovatore il premio ai sensi dell'art. 930 del C.C.

TITOLO 7: ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 18

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 90 giorni dalla data predetta, previo eventuale pagamento delle spese di cui all'art. 15. Qualora ciò non avvenga, il Comune di Camisano Vicentino diviene proprietario dell'oggetto.

2. Della consegna al ritrovatore verrà redatto apposito verbale.

TITOLO 8: ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 19

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 3 e art. 4, punto 1, quando ricorrano entrambi i seguenti accadimenti:

- a) nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) siano trascorsi i termini previsti dall'articolo precedente senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 20

1. Gli oggetti divenuti proprietà del Comune, a norma dell'articolo 18, tenuto conto della convenienza e del loro valore, possono, attraverso appositi atti di disposizione:

- a) essere alienati tramite asta pubblica, secondo le disposizioni in materia di vendita ai pubblici incanti;

- b) essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione Comunale e, in tal caso vengono inventariati nel registro degli inventari dei beni mobili;
- c) essere devoluti a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro;
- d) essere demoliti, eliminati o distrutti.

2. Per quanto riguarda le biciclette smarrite divenute proprietà comunale, previa verifica sullo stato dei veicoli, potrà essere valutata la possibilità di metterle a disposizione del civico utilizzo.

TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono (Codice Civile – Libro III “Della Proprietà” – Titolo II “Della proprietà” – Capo III “Dei modi di acquisto della proprietà” – Sezione I “Dell’occupazione e dell’invenzione” – art. 923); alle armi, munizioni o esplosivi; ai veicolo a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; ai materiali di scarto di qualsiasi natura ovvero agli oggetti aventi valore di mero rottame.

Articolo 22

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall’intervenuta esecutività della deliberazione consiliare approvata.

GLOSSARIO

Articolo 927 C.C. – Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. – Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. – Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. – Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Articolo 931 C.C. – Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Articolo 35 D.P.R. n. 445/2000 – Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.

